

# **TI\_GERICHTE 12.1997.121 vom 30. Januar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-01-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.121](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.121)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.121 du 30 janvier 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.121 del 30 gennaio 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con l'appello principale l'attore si è in pratica limitato a riprodurre testualmente, o quasi, il suo allegato conclusionale, ignorando con ciò di prendere posizione sulla decisione del Pretore. Ci si potrebbe pertanto legittimamente chiedere se il gravame, che omette una puntuale critica del giudizio di primo grado, non debba eventualmente essere dichiarato irricevibile (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 20 ad art. 309; sulla particolare problematica della ricevibilità dell'appello che ripropone le conclusioni, cfr. ICCA 24 febbraio 1995 in re R. SA/K.). La questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che l'appello deve comunque essere respinto nel merito.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza il convenuto \_\_\_\_\_ è tenuto a versare all'attore arch. \_\_\_\_\_, la somma di fr. 29'239.45 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1990.

#### **E. 1.2**

Le spese di fr. 14'950.50 (compresa la quota parte di quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 4'100.- sono poste a carico del \_\_\_\_\_ in ragione di 1/6 e per la rimanenza di 5/6 a carico di \_\_\_\_\_, il quale rifonderà a controparte l'importo di fr. 8'500.- a titolo di indennità. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante adesivamente, sono poste a carico all'appellato adesivamente, il quale sarà pure tenuto a versare alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili della procedura di appello adesivo. V. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

### **E. 2**

L'appellante ritiene innanzitutto che nel caso di specie si debba fare astrazione dalla perizia giudiziaria, in quanto quest'ultima sarebbe contraddittoria e lacunosa. La censura è infondata.

#### **E. 2.1**

Quanto alla presunta contraddittorietà della perizia, nel gravame l'appellante invero non evidenzia alcun elemento a sostegno di questa tesi, di modo che già per questo motivo la stessa deve essere disattesa.

## **E. 2.2**

Diverso è il discorso per quanto attiene alla censura di lacunosità della perizia, lacunosità che l'appellante ravvisa nel fatto che il perito in sede di complemento di perizia abbia ommesso di rispondere alla domanda 8. Confrontato con una domanda estremamente complessa, con cui in sostanza l'attore gli chiedeva di indicare in quali punti i suoi piani non fossero conformi alle prescrizioni professionali, il perito ha risposto di non potere (e di non volere) insegnare all'architetto come si dovevano presentare dei piani; egli ha tuttavia invitato l'attore a confrontare se del caso la norma SIA 400 e, all'indirizzo del giudice, ha allegato alcuni fogli che indicavano a mo' d'esempio come i piani avrebbero dovuto essere allestiti. Egli ha in ogni caso concluso ribadendo quanto affermato a p. 9 della perizia, cioè in pratica che per la prima fase di progettazione (fino a settembre 1988) non esistevano veri e propri piani definitivi in base alla norma SIA, quelli esistenti, computati quali provvisori, essendo incompleti, mancando di misure, di dettagli, di indicazioni e di prescrizioni riguardanti i materiali. Ora, se è ben vero che il perito da un punto di vista formale non ha puntualmente risposto al quesito, è comunque altrettanto vero che egli ha comunque preso posizione in merito, tant'è che da quanto da lui asserito risulta inequivocabilmente che egli riteneva non conformi alle regole professionali i piani allestiti. Tutto sommato, ciò è più che sufficiente per confutare la tesi di lacunosità della perizia, tanto più che la questione oggetto della domanda di completazione, e meglio le presunte carenze dei piani, poteva essere evasa -come vedremo più oltre (sub cons. 3.2)- con riferimento ad altre prove agli atti.

## **E. 3**

Al calcolo dell'onorario per le prestazioni in tariffa A eseguito dal perito giudiziario (fr. 277'856.30) sulla base della norma SIA 102 -pacificamente applicabile alla fattispecie-fatto parzialmente proprio dal giudice di prime cure (che ha aumentato tale somma a fr. 297'856.30), l'appellante ne contrappone uno proprio che giunge ad un importo di fr. 415'963.05. In sostanza egli contesta il fatto che le prestazioni fatturabili (fattore q) gli sono state riconosciute in maniera ridotta (- 7.2%); che in particolare il perito avrebbe accertato a torto che determinati piani e soprattutto piani di dettaglio non erano stati eseguiti; che infine il calcolo del perito sarebbe stato eseguito senza prendere in considerazione -se non per la fase definita "progetto con nuove solette"- l'importo di cui alla liquidazione finale (fattore B), il solo determinante in base agli accordi contrattuali.

### **E. 3.1**

Mentre il perito giudiziario, e con lui il Pretore, hanno riconosciuto all'architetto prestazioni fatturabili in tariffa A nella misura del 61.7%, quest'ultimo in questa sede pretende di aver svolto prestazioni pari al 68.9% (cfr. la fattura di cui al doc. C). La differenza tra le due percentuali è dovuta alle posizioni "piani esecutivi definitivi" (riconosciuti dal giudice al 4.5% invece che al 9%), "direzione architettonica" (1.8% invece di 2%) e "direzione dei lavori" (1.7% invece di 5.4%), ritenuto che l'appellante, ovviamente, non censura il fatto che nella posizione "piani esecutivi provvisori" gli sia stato attribuito più di quanto da lui indicato (13.2% invece di 12%). Non avendo tuttavia l'appellante minimamente spiegato nel suo gravame come mai il diverso accertamento del perito giudiziario, e del Pretore, in merito alle posizioni "direzione architettonica" e "direzione dei lavori" sarebbe errato -mentre la problematica dei piani esecutivi definitivi, oggetto di una specifica contestazione, verrà esaminata qui di seguito- non può che discenderne la reiezione della censura, insufficientemente motivata.

### **E. 3.2**

Secondo l'appellante, il perito avrebbe accertato a torto che determinati piani e soprattutto piani di dettaglio non erano stati eseguiti, quando in realtà la loro effettuazione in modo completo era confermata dalle testimonianze agli atti: implicitamente pretende quindi che la posizione "piani esecutivi definitivi" venga ammessa nella sua integrità (9% invece che 4.5%).

#### **E. 3.2.1**

Come accennato, per la posizione "piani esecutivi definitivi" era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione pari al 9% del totale fatturabile. La prestazione di base per tale posizione comprende la direzione dell'attività degli specialisti, imprenditori e fornitori, con il controllo della concordanza dei loro piani e di quelli di fabbricazione e officina con quelli dell'architetto; l'aggiornamento dei piani di coordinamento e dei risparmi secondo le indicazioni tecniche degli specialisti, per quanto non di loro competenza; la scelta definitiva dei materiali, degli apparecchi e simili in collaborazione con il committente; la messa a punto dei dettagli architettonici e costruttivi; l'elaborazione in scala appropriata dei piani esecutivi e dei dettagli definitivi; la messa a punto della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi (ad esempio, schede descrittive per ogni locale). Per poter fornire a regola d'arte le prestazioni di base, l'architetto deve preventivamente disporre degli studi di dettaglio, dei piani esecutivi provvisori, dei contratti con gli imprenditori e con i fornitori, dei piani e dei documenti degli specialisti, imprenditori e fornitori (art. 4.4.2 SIA 102).

#### **E. 3.2.2**

Nel caso di specie è ben vero che diversi testi hanno confermato di aver potuto disporre dei piani allestiti dall'architetto. Ciò tuttavia non significa ancora -come invece vorrebbe l'appellante- che la posizione "piani esecutivi definitivi" possa essere riconosciuta nella sua integrità del 9%. Già si è detto infatti che l'allestimento dei piani esecutivi definitivi - fossero anche completi- non è l'unica prestazione compresa nella posizione "piani esecutivi definitivi" di cui all'art. 4.4.2 SIA 102; il riconoscimento dell'onorario per la stessa prevede invece l'effettuazione di tutta una serie di altre prestazioni. Ora, non è innanzitutto contestato -ed anzi ne da atto lo stesso attore nella sua fattura (doc. C p. 10)- che la posizione "contratti con gli imprenditori e fornitori", che come detto è una premessa per poter fornire a regola d'arte la prestazione di cui all'art. 4.4.2 SIA 102, è stata effettuata solo parzialmente e meglio in misura del 50% (0.5% invece di 1%): già per questo motivo, non è oggettivamente possibile riconoscere all'architetto la totalità della percentuale. Il perito giudiziario ha inoltre chiaramente precisato che i piani esecutivi definitivi allestiti dall'attore non erano completi; mancavano molti piani di dettaglio; mancavano le indicazioni sui materiali; gli apparecchi non erano stati scelti; mancavano i piani di coordinamento (perizia p. 11, 20). L'esame dei documenti agli atti permette senz'altro di confermare tale assunto. Innanzitutto, nel doc. 3.16 l'attore conferma di non aver potuto ultimare, per mancanza delle necessarie indicazioni da parte dei progettisti degli impianti, i piani di dettaglio inerenti i servizi. Nel doc. U, che è la risposta al doc.

#### **E. 3.2.3**

Visto quanto precede, questa Camera ritiene di dover senz'altro far proprio quanto accertato dal perito, cioè che la posizione "piani esecutivi definitivi" in realtà era stata eseguita dall'attore solo parzialmente e meglio in ragione del 50% circa (da cui una percentuale retributiva del 4.5% invece del 9%).

### **E. 3.3**

L'appellante ritiene inoltre che la sua remunerazione andava calcolata, come previsto dal contratto, sulla base del costo di liquidazione; il calcolo proposto dal perito, che aveva suddiviso il mandato in due fasi, prendendo come riferimento per la prima (il cosiddetto "progetto approvato") l'importo di preventivo e solo per la seconda (il cosiddetto "progetto con nuove solette") il dato dei cui alla liquidazione finale, era di conseguenza errato. Il rilievo è infondato. Vero è che il contratto prevedeva una retribuzione in base al costo dell'opera, e meglio sul valore della liquidazione. Il perito (perizia p. 5 e segg., complemento perizia p. 2) ha tuttavia ritenuto -e il ragionamento può essere senz'altro condiviso- che in realtà l'architetto aveva lavorato su due progetti ben distinti: il primo, prevedeva la ristrutturazione dell'istituto senza la sostituzione delle solette con un costo contenuto; il secondo, molto più caro, prevedeva invece la sostituzione delle solette, ciò che ha tra l'altro comportato una ristrutturazione interna dei locali con le relative migliorie. Ora, atteso che la prima fase della progettazione (fase del progetto di massima, del progetto definitivo e parte della fase di preparazione dell'esecuzione e dei contratti con gli imprenditori) era stata sviluppata nell'ambito del primo progetto e che quest'ultimo non è stato eseguito, è evidente che giusta l'art. 8.5 SIA per la remunerazione delle prestazioni assolute fino ad allora fosse determinante l'ultima stima dei costi ( IICCA

### **E. 3.17**

con cui controparte gli faceva notare che i piani 1:50 consegnati non erano ancora stati elaborati in tutti i loro dettagli rispettivamente gli rimproverava la mancanza dei piani di dettaglio e di alcuni capitoli di concorso, l'architetto non ha contestato la prima osservazione, mentre con riferimento agli altri due rimproveri -da lui contestati, per altro parzialmente, e solo per quanto riguardava alcuni capitoli- si è limitato a controbattere come la responsabilità in proposito non fosse sua, ma di altri: lo scritto è decisivo, in quanto attesta senz'ombra di dubbio che -indipendentemente dalla questione della responsabilità per le carenze- al momento della revoca del mandato quelle prestazioni non erano state fornite in modo completo e impeccabile (tant'è che nel medesimo doc. U l'architetto così conclude "... confermo la mia disponibilità di terminare e consegnare dettagli e capitoli "mancanti"). Nei suoi allegati introduttivi, parimenti, l'attore stesso ha ammesso che a quel momento non era stato allestito ancora tutto e che anzi vi erano ancora dettagli che dovevano essere curati ("in realtà, a quel momento quasi tutto era pronto; mancavano solo alcuni dettagli a causa dell'assenza di informazioni circa determinati materiali da impiegare ...", replica e risposta riconvenzionale p. 6). Se ciò non bastasse, confrontando -come dalle indicazioni del perito (complemento perizia p. 9)- gli esempi di piani esecutivi allestiti in base alla norma SIA 400 con i piani esecutivi e di dettaglio di cui ai doc. NNN e OOO, appare chiaro come questi ultimi non siano del tutto conformi a quanto previsto dal regolamento SIA (cfr., ad es., la mancanza pressoché generalizzata nei piani esecutivi e di dettaglio -tranne forse per i piani n. 95, 126 - 127, 141 e 143 e qualche altro- della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi, come pure la mancanza di buona parte delle misure nei piani di dettaglio n. 119 - 125 relativi a docce e servizi).

### **E. 5**

In tali circostanze, è chiaro che l'appello principale deve essere respinto con accollo all'attore di tassa di giustizia, spese e ripetibili.

### **E. 6**

Con l'appello adesivo il convenuto rimprovera al Pretore di essersi parzialmente discostato dalla perizia giudiziaria, in particolare aumentando di fr. 20'000.- l'onorario dovuto all'architetto per le prestazioni in tariffa A. Tale somma era stata riconosciuta in via equitativa dal primo giudice, in quanto a suo giudizio il perito avrebbe erroneamente appurato che i piani esecutivi ed i progetti erano parzialmente mancanti, carenti e comunque necessitavano di precisazioni. Ora, essendo stato appurato ai considerandi precedenti (in particolare sub cons. 3.2) -alle cui motivazioni si può senz'altro rimandare- che in realtà la valutazione effettuata dal perito in merito alla posizione "piani esecutivi definitivi" (da lui riconosciuta in misura del 4.5%) era del tutto corretta, non vi è assolutamente spazio per attribuire all'architetto quell'importo supplementare, che va conseguentemente defalcato.

#### **E. 7**

Ne discende, in accoglimento dell'appello adesivo, che a favore dell'attore possono essere riconosciuti unicamente fr. 29'239.45. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di primo grado e dell'appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 aprile 1997 \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'980.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 2'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 3'000.- per ripetibili d'appello. III. L'appello adesivo 5 giugno 1997 \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 21 marzo 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.